

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 22 settembre 1999.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Bartolich, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Dini, Fabris, Fassino, Giannotti, Gnaga, Li Calzi, Jervolino Russo, Leccese, Lento, Maccanico, Mangiacavallo, Mattioli, Mattarella, Melandri, Morgando, Olivo, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Rebuffa, Rodeghiero, Romano Caratelli, Savarese, Schietroma, Sinisi, Trantino, Treu, Turco, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aleffi, Amoruso, Angelini, Bartolich, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Dini, Fabris, Fassino, Giannotti, Gnaga, Li Calzi, Jervolino Russo, Leccese, Lento, Maccanico, Mangiacavallo, Mattioli, Mattarella, Melandri, Morgando, Olivo, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Rebuffa, Rodeghiero, Romano Caratelli, Savarese, Schietroma, Sinisi, Trantino, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 settembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PECORARO SCANIO: « Disposizioni in materia di diritto dei cittadini all'informazione politica durante le campagne elettorali e referendarie » (6354);

VOLONTÈ: « Norme in materia di cumulo dei trattamenti di quiescenza con assegni vitalizi » (6356);

CONTENTO e MANTOVANO: « Introduzione dell'articolo 58-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di esclusione dei condannati per alcune categorie di reati dall'accesso alle misure alternative alla detenzione » (6357);

ZACCHERA ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di durata delle operazioni di voto » (6358);

FOTI: « Disposizioni a favore delle aziende agricole della provincia di Piacenza colpite dalla flavescenza dorata nell'anno 1999 » (6359);

BUTTI: « Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di riduzione dell'aliquota IRAP a favore dell'industria serica » (6360);

BUTTI: « Istituzione del marchio di garanzia del prodotto serico comasco » (6361);

BORGHEZIO: « Disposizioni per il contrasto alla criminalità e per garantire l'effettività della pena » (6362);

PECORELLA: « Modifiche agli articoli 57, 57-*bis*, 58-*bis* e 596-*bis* del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa » (6363);

BONO: « Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante norme sul processo amministrativo » (6364);

CASINI ed altri: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » (6365);

TARADASH ed altri: « Modifica all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di trattamento previdenziale dei cittadini chiamati all'esercizio di funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali » (6366).

Saranno stampate distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 21 settembre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

ACIERNO e DI NARDO: « Modifica all'articolo 122 della Costituzione, in materia di immunità dei componenti del Consiglio regionale » (6355).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Regolamentazione dell'ingresso, del soggiorno e delle attività lavorative degli stranieri » (6259) *Parere delle*

Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

VII Commissione (Cultura):

BICOCCHI ed altri: « Istituzione del sistema pubblico integrato dell'istruzione e norme in materia di autonomia e di parità scolastica » (4403) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VIII Commissione (Ambiente):

MAMMOLA ed altri: « Legge-quadro in materia di incendi boschivi » (6195) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XII Commissione (Affari sociali):

TARADASH ed altri: « Istituzione dell'anagrafe canina telematica » (6310) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XIII Commissione (Agricoltura):

MALENTACCHI: « Norme per la tutela delle aree agricole non coltivate nei centri urbani » (6268) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezioni del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 16 settembre 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 copia della deliberazione in data 6 luglio 1999 con cui la Corte stessa ha approvato la relazione del consigliere istruttore dell'ufficio controllo atti del Ministero di grazia e giustizia concernente l'attività delle scuole di polizia penitenziaria.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 20 settembre 1999, ha trasmesso il testo di osservazioni e proposte su traffici marittimi e Mediterraneo approvato da quel consesso nella seduta del 16 settembre 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 15 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione semestrale sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia-Finmeccanica-Boeing (doc. XXXIX, n. 7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 16 settembre 1999, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la relazione sull'attività svolta nel 1998 dagli enti inclusi nella tabella allegata al decreto ministeriale 25 marzo 1982.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera del 20 settembre 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea CENTO ed altri n. 9/4792/12, concernente la vigilanza e la tutela del parco nazionale dell'Asinara, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 luglio 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 20 settembre 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 22 luglio 1999.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Trasmissione
dall'Agenzia romana per il Giubileo.**

Il presidente dell'Agenzia romana per il Giubileo S.p.A., con lettera in data 13 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1-*bis*, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, la relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia stessa, riferita al periodo 1° gennaio-30 giugno 1999, comprensiva di un quadro generale delle attività svolte sino al 31 agosto 1999. (doc. CIX, n. 7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Comunicazione
di una nomina ministeriale.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 settembre 1999, ha

inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di capo del dipartimento dello spettacolo, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali, alla dottoressa Rossana RUMMO.

Tale comunicazione è stata trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali) e VII (Cultura).

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; JERVOLINO RUSSO; SANZA ED ALTRI; ORLANDO; CASINI ED ALTRI; ER-RIGO; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NAPOLI ED ALTRI; BERLUSCONI ED ALTRI; BIANCHI CLERICI ED ALTRI: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RIORDINO DEI CICLI DELL'ISTRUZIONE (4-280-1653-2493-BIS-3390-3883-3952-4397-4416-4552)

(A.C. 4 — sezione 1)

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 4**

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro.

2. La scuola superiore del lavoro costituisce un ultimo ciclo dell'obbligo scolastico e garantisce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della Nazione.

3. Alla scuola superiore del lavoro si può accedere dopo avere conseguito il positivo giudizio di valutazione e superato l'esame di idoneità al termine della scuola di base.

4. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro ha durata biennale.

5. Le discipline di insegnamento della scuola superiore del lavoro sono le seguenti:

a) approfondimento della struttura della lingua italiana;

b) due lingue straniere;

c) elementi di matematica applicata;

d) storia delle civiltà contemporanee;

e) nozioni di diritto pubblico;

f) elementi di geografia e di economia;

g) nozioni di scienze della comunicazione;

h) approfondimento della cultura e delle tradizioni locali;

i) attività ginnico-sportiva;

l) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.

6. Gli insegnamenti di cui al comma 5 possono essere integrati con altre discipline in relazione alle specifiche esigenze territoriali e dei singoli corsi.

7. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni debbono svolgere un periodo di apprendistato da effettuarsi a tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati, nonché in aziende familiari nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi.

8. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture economiche locali, lo Stato e gli enti pubblici territoriali debbono garantire comunque l'utilizzazione degli studenti in lavori di pubblica utilità con par-

tiolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché delle risorse territoriali.

9. Agli alunni è rilasciato un libretto personale nel quale saranno riportate le annotazioni valutative sia da parte degli insegnanti delle discipline teoriche che del datore di lavoro presso il quale essi svolgono il periodo di apprendistato.

10. Ai fini previdenziali ed assistenziali valgono le norme vigenti sulla tutela del lavoro. I relativi tributi sono a totale carico dello Stato.

11. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.

12. Per quanto riguarda le discipline teoriche, esso è costituito da un minimo di dieci ore settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco della settimana, ad un massimo di venti ore settimanali ripartite in quattro giorni.

13. A seconda delle esigenze del corso l'orario può essere antimeridiano, pomeridiano o flessibile.

14. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere costituita da meno di dieci o da più di venti allievi.

15. L'orario di lavoro può variare da un minimo di dieci ore settimanali ad un massimo di venticinque ore. Il lavoro può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione alle esigenze dell'azienda.

16. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non deve comunque superare le trenta ore settimanali.

17. La frequenza della scuola superiore del lavoro è gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza di lavoro, senza possibilità di compensazione.

18. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni più gravi sono previste scuole polo particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da docenti di sostegno e da un gruppo medico-psico-pedagogico con funzioni di consulenza.

19. Gli alunni non vedenti, sordi e sordomuti sono avviati a centri educativi specialistici presso i quali sono utilizzati docenti abilitati per la materia di insegnamento e in possesso dei relativi titoli di specializzazione.

20. Presso i centri di cui al comma 19 funzionano laboratori di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al tipo di minorazioni.

21. L'anno scolastico deve essere articolato tenendo conto delle caratteristiche del corso e delle esigenze delle aziende.

22. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della popolazione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio.

23. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame teorico-pratico di verifica.

24. A coloro che superano tale prova è rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad ogni fine legale, esclusa l'iscrizione all'università o ad istituti universitari.

25. A coloro che non superano tale prova è rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo scolastico.

4. 08. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro.

4. 07. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. La formazione superiore non universitaria si distingue in:

a) professionalizzazione post-secondaria;

b) formazione post-secondaria.

2. La professionalizzazione post-secondaria si attua attraverso la frequenza di corsi biennali abilitanti all'esercizio delle libere professioni, organizzati nei distretti territoriali in cui esistono istituti tecnici del tipo al quale i corsi si riferiscono.

3. Al termine dei corsi è rilasciato ai partecipanti, previo accertamento delle loro capacità operative, un diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione che consente l'iscrizione al rispettivo albo professionale.

4. La formazione post-secondaria è disciplinata a norma dell'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, degli articoli 183 e 143 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4. 05. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Servizio regionale per l'istruzione).

1. Le regioni istituiscono il « servizio per la qualità dell'istruzione », con i seguenti compiti:

a) elaborare *standard* minimi di qualità e sistemi di valutazione;

b) orientare e monitorare l'attività formativa delle istituzioni in relazione agli *standard* medi e ai risultati raggiunti;

c) offrire collaborazione e consulenza nel campo della ricerca pedagogica e didattica anche in riferimento alle esperienze dei paesi esteri.

4. 06. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Esigenze ordinamentali).

1. Nella definizione degli ordinamenti e dei curricula della scuola secondaria superiore si rispettano le seguenti esigenze:

a) la presenza in ogni percorso di studio sia delle conoscenze teoriche, in grado di incrementare il livello culturale, sia delle conoscenze pratiche, in grado di fornire una professionalità di base;

b) l'equilibrio, sebbene in proporzioni diverse e per tutti i piani di studio, fra le tre grandi aree del sapere: letterario-linguistico-artistica, socio-storico-antropologica, scientifico-matematico-tecnologica;

c) la connessione fra l'unitarietà e la differenziazione, nel campo dei curricula nazionali;

d) la collaborazione sinergica e paritaria con le strutture del sistema della formazione professionale e la valorizzazione, ai fini dei rientri e della progressione interna nell'itinerario di istruzione e formazione delle esperienze acquisite in strutture del sistema della formazione professionale

2. Per assecondare particolari richieste professionali ed artistiche e per soddisfare specifiche attese produttive presenti nel territorio, possono essere istituiti corsi di scuola secondaria superiore ad ordinamento speciale, differenziati per durata, orario, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio.

3. L'orario settimanale delle lezioni della scuola secondaria superiore, varia da un minimo di 30 ore ad un massimo di 36 ore.

4. 01. Giovanardi, Follini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Criteri organizzativi).

1. Nell'organizzazione della scuola secondaria superiore è perseguito un criterio di flessibilità, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione, che siano:

a) aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;

b) facilitanti il congiungimento delle azioni della scuola con quelle di competenza di altri organi territoriali;

c) convenienti per la formulazione della progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la programmazione educative e didattiche.

2. Le istituzioni scolastiche, sulla base dei progetti educativi di istituto, possono modificare, entro limiti prefissati, i piani di studio e i programmi predisposti per il grado superiore dell'istruzione scolastica e per la totalità delle sue unità operative.

4. 02. Giovanardi, Follini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Natura del biennio e del triennio).

1. I primi due anni della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

a) al consolidamento dei saperi fondamentali e generali;

b) all'abilitazione alla ricerca, in un itinerario culturale di scoperta e di progettazione;

c) alla padronanza delle prime conoscenze per grandi aree di professionalità.

2. Gli anni successivi ai primi due della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

a) all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze;

b) alla fruizione di sistemi concettuali, valoriali, espressivi e applicativi e al potenziamento dell'intenzionalità critica e riflessiva delle discipline, nella centralità del sapere tecnologico;

c) ad un incremento delle competenze professionali di base.

4. 03. Giovanardi, Follini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Piani di studio e orari).

1. I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono:

a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi;

b) insegnamenti comuni a più indirizzi;

c) insegnamenti specifici dei singoli indirizzi.

2. Nei primi due anni della scuola secondaria superiore deve essere garantita una soglia oraria minima agli insegnamenti comuni. Negli anni successivi ai primi due il rapporto orario tra insegnamenti comuni e altri insegnamenti può variare nel senso di una contrazione progressiva dei primi e di una estensione dei secondi. Particolari modalità curricolari possono essere apprestate per rendere agevole agli studenti la costruzione di percorsi di istruzione e di formazione individualizzati, la cooperazione collegiale e interdisciplinare nell'ambito di un progetto, la comprensione della propria vocazione verso cui orientarsi.

4. 04. Giovanardi, Follini.

(A.C. 4 — sezione 2)**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.***(Attuazione progressiva dei nuovi cicli).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento, per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, un piano quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Esso comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.

2. Il piano di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge; individua eventuali oneri aggiuntivi rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio. L'operatività di tale piano, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

3. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.

4. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali

da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, in conformità al piano di cui al comma 1. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994.

5. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5****ART. 5.***Sopprimerlo.***5. 5. Lenti.***Sostituirlo con i seguenti:***ART. 5.**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, costituisce una commissione formata da docenti in servizio che hanno insegnato per almeno dieci anni nelle scuole secondarie di secondo grado o nelle università, nonché da professionisti indi-

cati dai rispettivi collegi nazionali per quanto si riferisce all'area umanistico-tecnico-professionali.

2. La commissione di cui al comma 1, che si suddivide temporaneamente in più sottocommissioni, determina: professionisti indicati dai rispettivi collegi nazionali per quanto si riferisce all'area umanistico-tecnico-professionali.

3. La commissione di cui al comma 1, che si suddivide temporaneamente in più sottocommissioni, determina:

a) le materie di insegnamento caratterizzanti i vari indirizzi e specializzazioni, ad esclusione di quelle già determinate dagli articoli 36 e 40;

b) i programmi di insegnamento;

c) le ore settimanali di lezione per ciascuna materia;

d) l'eventuale raggruppamento di materie e la formazione delle cattedre;

e) la composizione delle nuove classi di abilitazione e di concorso per i docenti.

ART. 5-bis.

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Con proprie ordinanze il Ministro della pubblica istruzione fissa le modalità per il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore ella presente legge sono abrogate tutte le leggi esistenti in materia e cessano di avere efficacia i regolamenti incompatibili con la presente legge.

ART. 5-ter.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1050 miliardi per il triennio 2000-2002, di cui lire 150 miliardi per il 2000, lire 350 miliardi per il 2001 e

lire 550 miliardi per il 2002, si provvede mediante un piano di investimento straordinario previsto nelle leggi finanziarie degli stessi anni.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Napoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Attuazione progressiva dei nuovi ordini scolastici e dell'istruzione professionale).

1. All'attuazione della presente legge, per la parte di competenza del Ministero della pubblica istruzione, si provvede, ai sensi del testo unico approvato con decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 287, mediante regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; per la parte di competenza delle regioni, mediante un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

2. Ai fini della riqualificazione del personale docente e della valorizzazione delle specifiche professionalità, nonché della loro eventuale riconversione, è istituita l'Agenzia Nazionale per la Formazione e l'Aggiornamento dei docenti (ANFAD), con autonomia amministrativa e personalità giuridica. Con il regolamento di cui al comma 1, sono definiti gli organi, le risorse e le strutture dell'Agenzia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia di alta qualità e professionalità dei responsabili e delle metodologie;

b) partecipazione di Università ed ordini professionali e di una rappresentanza maggioritaria di organi governativi.

3. Dalla data di attuazione del regolamento di cui al comma 1, sono abrogate le norme relative alla istituzione e al funzionamento degli IRRSAE, Istituti regionali per alla ricerca educativa.

4. Ai sensi del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, il comitato di settore per il comparto della scuola emana una direttiva ai fini della stipula di un contratto nazionale nelle materie riguardanti la condizione e l'organizzazione del lavoro del personale della scuola direttamente coinvolto nell'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Aprea.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Attuazione progressiva della innovazione, valutazione dei risultati e valorizzazione del personale).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al parlamento un piano di progressiva attuazione delle disposizioni della medesima, comprensivo di un progetto generale di riqualificazione professionale del personale docente a fronte delle innovazioni metodologiche e programmatiche introdotte.

2. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla sua data di entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante decreto legislativo da emanarsi previo parere obbligatorio e vincolante delle Competenti Commissioni di Camera e Senato.

4. La verifica e la valutazione della produttività del sistema scolastico pubblico integrato sono funzione costitutiva delle azioni di programmazione e di indirizzo

esercitate dalla amministrazione centrale, la quale si avvale di una agenzia esterna esperta nella materia.

5. Le azioni di programmazione e indirizzo di cui alla comma 4 assicurano analisi sistematiche sulla congruenza dell'offerta di istruzione e di formazione con gli obiettivi e con i piani fissati per lo sviluppo del sistema educativo; introducono, inoltre, nei servizi procedure e strumenti per la gestione amministrativa e strategica dei punti di criticità dell'offerta di istruzione e di formazione; producono e sviluppano, altresì, criteri di efficienza e di efficacia degli standard e dei risultati di istruzione e di formazione utilizzabili dagli operatori del sistema scolastico; raccolgono e elaborano, infine, modelli di verifica e valutazione e promuovono una cultura della responsabilità sui risultati tra gli utenti del servizio.

6. È valorizzata l'autoanalisi del progetto educativo del sistema scolastico da parte degli operatori. Detti risultati sono illustrati annualmente, in appositi rapporti, agli allievi e alle allieve ed ai genitori, come una ulteriore forma di partecipazione per la più vasta comunità sociale che fa capo alla singola unità operativa. Presso ogni unità operativa è istituito un nucleo interno per l'autovalutazione del funzionamento dell'istituzione e dell'azione educativa e didattica, anche per il collegamento con il servizio nazionale di verifica e di valutazione.

7. I docenti sono responsabili, d'intesa con le famiglie, dell'insieme delle iniziative di istruzione e di formazione degli allievi e delle allieve a cui offrono un aiuto personale, favoriscono il successo del loro impegno, procedono alla loro valutazione e li consigliano nella scelta del percorso di studio e dell'inserimento professionale.

8. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario fa parte della comunità educativa e coopera direttamente all'espletamento delle attribuzioni proprie del sistema scolastico pubblico integrato e delle singole unità operative.

9. Il personale dirigente della scuola, nell'ambito delle nuove prerogative delle unità operative autonome, assume un ri-

lievo e una funzione speciali nella conduzione dei processi di istruzione e di formazione, nella direzione del personale tecnico, nella promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali, nella collaborazione con i genitori e nella gestione delle risorse finanziarie e strumentali.

10. Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ordinamento scolastico e formazione professionale, anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello statuto speciale.

11. All'attuazione della presente legge in Valle d'Aosta, all'adattamento dell'ordinamento scolastico alle esigenze del bilinguismo e alle specifiche istanze regionali si provvede in conformità delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione e sulla base di intese fra la regione e i Ministeri interessati.

12. Restano ferme le disposizioni particolari vigenti riguardanti le scuole con lingua di insegnamento slovena.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Giovanardi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Attuazione progressiva del nuovo sistema dell'istruzione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento per l'approvazione un piano di progressiva attuazione delle disposizioni della medesima, comprensivo di un progetto generale di riqualificazione professionale del personale docente a fronte delle innovazioni metodologiche e programmatiche introdotte.

2. Il piano di cui al comma 1 indica, tempi e modalità di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4.

3. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al ter-

mine di ogni triennio successivo alla sua data di entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.

4. Il personale docente in servizio al momento in cui è data attuazione alle disposizioni della presente legge ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Lenti.

SUBEMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO 5. 25 DELLA COMMISSIONE.

Al comma 2-bis, dopo il primo periodo, aggiungere le parole: anche ai fini dell'istituzione di periodi sabatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio.

0. 5. 25. 1 (ex 5. 4). De Murtas.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministro *fino a:* Esso *con le seguenti:* il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole: individua eventuali oneri aggiuntivi rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-ter. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: in conformità al piano di cui al comma 1 *con le seguenti:* in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunziano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

5. 25. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: presenta al Parlamento *sino alla fine del comma con le seguenti:* , sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la conferenza Stato - città e autonomie locali, presenta al Parlamento un piano di progressiva attuazione delle disposizioni della medesima, comprensivo di un progetto generale di riqualificazione professionale del personale docente a fronte delle innovazioni metodologiche e programmatiche introdotte e provvede, altresì, all'adozione degli atti necessari al trasferimento alle regioni delle competenze in materia di istruzione scolastica e delle relative risorse.

5. 9. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: presenta al Parlamento *sino alla fine del comma con le seguenti:* , sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la conferenza Stato-città e autonomie locali, presenta al Parlamento un piano di progressiva attuazione delle disposizioni della medesima, comprensivo di un progetto generale di riqualificazione professionale del personale docente a fronte delle innovazioni metodologiche e programmatiche introdotte.

5. 10. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia *con la seguente:* approvazione.

5. 6. Lenti.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate.

5. 11. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: riconversione; *aggiungere le seguenti:* La graduale attuazione di tale progetto dovrà prevedere l'istituzione di periodi sabbatici che consentano a tutti gli insegnanti lo svolgimento delle attività legate agli obiettivi dell'aggiornamento, della formazione e della ricerca, anche in collegamento con l'università;

5. 4. De Murtas.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge e dell'articolo 21 della legge 59 del 1997, è istituita l'agenzia nazionale per la formazione e l'aggiornamento dei do-

centi (ANFAD), con autonomia amministrativa e personalità giuridica. Con il regolamento di cui al successivo comma 4, sono definiti gli organi, le risorse e le strutture dell'agenzia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia di alta qualità e professionalità dei responsabili e delle metodologie;

b) partecipazione di università ed ordini professionali e di una rappresentanza non maggioritaria di organi governativi.

1-ter. Dalla data di attuazione del regolamento di cui al successivo comma 4 sono abrogate le norme relative all'istituzione e al funzionamento degli IRRSAE, istituti regionali per la ricerca educativa.

5. 12. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il piano di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge, evidenzia la comparazione tra oneri finanziari derivanti dallo stesso e quelli attualmente facenti carico al bilancio statale, in relazione al vigente ordinamento scolastico, per le medesime finalità. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate, per gli importi risultanti dalla citata comparazione, con modalità e criteri indicati nello stesso piano. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove, invece, la comparazione rilevi oneri aggiuntivi, l'operatività di tale piano è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

5. 8. Voglino, Risari, Dalla Chiesa, Capitelli, Bracco, Acciarini, Dedoni, Vignali, Acierno, Castellani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'attività formativa svolta dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge è soggetta ad un costante monitoraggio a mezzo di un sistema di supporto e di verifica dei processi e degli esiti, in rapporto agli obiettivi e agli *standard* definiti sia a livello nazionale, sia a livello dell'istituzione autonoma, mediante il ricorso all'agenzia nazionale per la valutazione. I risultati dell'attività di monitoraggio sono resi pubblici annualmente.

5. 13. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono possibili, su proposta delle autonomie scolastiche e locali, che provvederanno anche alla relativa copertura finanziaria, sperimentazioni di ordinamento che tengano conto dell'impianto generale contenuto nella riforma. Talisperimentazioni saranno monitorate dall'istituto nazionale per la valutazione.

5. 14. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 3, dopo le parole: dal Parlamento aggiungere le seguenti: mediante l'elaborazione di uno specifico documento.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento di cui al comma 3.

5. 15. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'attuazione della presente legge si provvede mediante decreto legislativo che sarà emanato previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

5. 16. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storage.